

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2221-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE FAVARO)

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane,
inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la
tutela dell'UNESCO

**d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, VIVIANI, TOGNI, ALBERTI
CASELLATI, EUFEMI, DELOGU, ACCIARINI, TRAVAGLIA,
D'IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, BALBONI, BATTAGLIA
Antonio, ULIVI, TUNIS, CORTIANA, COMINCIOLI, BIANCONI,
BETTAMIO, CAVALLARO, COMPAGNA, TREMATERRA,
TOMASSINI, CONSOLO, MONTICONE, GUBETTI, MANIERI,
VICINI, TREDESE, FAVARO, BEVILACQUA, SUDANO, DANZI,
D'ANDREA e GABURRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Asciutti ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 2221, che la Commissione istruzione sottopone all'esame dell'Assemblea raccomandandone la sollecita approvazione, rappresenta una nuova testimonianza dell'attenzione che il Senato dedica ormai da tempo ai settori di competenza dell'UNESCO, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio culturale. Il disegno di legge si iscrive infatti in un più ampio contesto di sensibilità nei confronti della tutela del patrimonio mondiale, in cui rientra fra l'altro l'istituzione di un Gruppo di collaborazione del Senato con l'UNESCO, promosso dal Presidente Pera circa un anno fa e di cui fanno parte componenti della Commissione istruzione.

In particolare, il disegno di legge si propone il riconoscimento dei siti italiani UNESCO quali «punte di eccellenza» del patrimonio culturale e ambientale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale. Esso si propone altresì di assicurare priorità di finanziamento agli interventi destinati ai siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, prevedendo che ogni anno nella legge finanziaria sia definita un'apposita posta da destinare allo scopo.

Il provvedimento è stato modificato in Commissione con l'accoglimento di alcune significative proposte anche provenienti dall'opposizione. Tra gli interventi previsti, oltre alla tutela e al restauro dei beni culturali e paesaggistici, alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità e alla realizzazione di zone di sosta e di sistemi di mobilità (per i quali è stato precisato che debbono trovare collocazione in zone contigue ma esterne ai siti), sono stati

ad esempio aggiunti lo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche e scientifiche dei siti, la diffusione e la valorizzazione della conoscenza di detti siti in ambito scolastico e la realizzazione di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio. A tal fine, è stata conseguentemente modificata la norma di copertura finanziaria degli interventi in conto capitale, che è stata incrementata di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. La norma di copertura finanziaria degli interventi di parte corrente è stata invece ridotta, su richiesta della Commissione bilancio, al solo anno 2006, atteso che i fondi per il 2005 risultano già completamente esauriti.

Al riguardo, occorre peraltro segnalare che la Commissione bilancio si è espressa esclusivamente sul testo del disegno di legge e non anche sui relativi emendamenti. Essendo tuttavia ampiamente scaduti i relativi termini, la Commissione istruzione ha ritenuto comunque opportuno procedere all'approvazione del provvedimento, al fine di dare un segnale forte di attenzione nei confronti del nostro patrimonio artistico e paesaggistico e rinviando il confronto sugli aspetti finanziari degli emendamenti approvati alla fase di esame in Assemblea.

Il disegno di legge istituisce poi, all'articolo 4, una commissione per i siti italiani UNESCO presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Anche la composizione di tale commissione è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente, con l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di un rappresentante delle università designato dalla Conferenza dei rettori. Tale com-

missione ha il compito di avanzare proposte in merito agli interventi da attivare e alla ripartizione delle risorse, nonché di proporre misure di promozione culturale e turistica dei siti italiani UNESCO, in collaborazione con l'Ente nazionale per il turismo, le regioni, le aziende di promozione turistica locale e i comuni.

Il disegno di legge riserva infine una quota fino al 20 per cento delle risorse stanziata al

cofinanziamento di interventi su edifici privati situati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

In considerazione delle rilevanti finalità del provvedimento, si ribadisce conclusivamente l'opportunità di una sollecita approvazione dello stesso.

FAVARO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VALDITARA)

sul disegno di legge

30 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su emendamenti

16 giugno 2004

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

sul disegno di legge

30 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «rispettivamente destinato» siano inserite le seguenti: «nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo,»;

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «valutato in» siano sostituite con le seguenti: «pari a»;

c) all'articolo 3, comma 4, le parole: «valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006» siano sostituite con le seguenti: «pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2006»;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 è riservato» siano sostituite con le seguenti: «Una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 è riservata».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ASCIUTTI ED ALTRI

Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO

Art. 1.

(Valore simbolico dei siti italiani UNESCO)

1. I siti italiani inseriti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), in base alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, nella «lista del patrimonio mondiale» sono, per la loro unicità, **le** punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano, ai fini della rappresentazione di tali valori a livello internazionale.

Art. 2.

(Priorità di intervento)

1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali e ambientali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

Art. 3.

(Misure di tutela)

1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto

DISEGNO DI LEGGE

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

Misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO

Art. 1.

(Valore simbolico dei siti italiani UNESCO)

1. I siti italiani inseriti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), in base alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, nella «lista del patrimonio mondiale», **di seguito denominati «siti italiani UNESCO»**, sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano e della **sua** rappresentazione a livello internazionale.

Art. 2.

*(Priorità di intervento)**Identico*

Art. 3.

(Misure di tutela)

1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

fra quantità di flussi turistico-culturali e servizi offerti nelle aree interessate, sono previsti interventi volti:

a) alla tutela e al restauro dei beni culturali e ambientali;

b) alla predisposizione di servizi per l'accoglienza quali: pulizia; raccolta rifiuti; controllo e sicurezza; segnaletica; sistemi di informazione; arredo urbano;

c) alla realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, sono determinati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, **d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano**, sentita la Commissione di cui all'articolo 4.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *c)*, valutato in 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

(Segue: *Testo accolto dalla Commissione*)

fra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:

a) alla tutela e al restauro dei beni culturali e **paesaggistici presenti nei siti medesimi**

b) **allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relativi ai siti italiani UNESCO;**

c) alla predisposizione di servizi **di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;**

d) alla realizzazione, **in zone contigue ma esterne ai siti**, di aree di sosta e sistemi di mobilità;

e) **alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;**

f) **alla realizzazione di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio.**

2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, **nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo**, sono determinati con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali. **Per gli interventi di cui al comma 1, lettera *d)*, il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 4. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia di beni culturali e paesaggistici dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.**

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, **pari a 3.500.000 euro** per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera *b*), valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni **2005 e 2006**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. A decorrere dall'anno 2007, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Commissione per la tutela dei siti italiani UNESCO)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una Commissione per la tutela dei siti italiani UNESCO, presieduta dal Ministro e composta da:

a) il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

b) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

(Segue: *Testo accolto dalla Commissione*)

del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera *c*), **pari a** 1.000.000 di euro per **l'anno 2006**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 4.

(Commissione per i siti italiani UNESCO)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una Commissione per *i* siti italiani UNESCO, presieduta dal Ministro e composta da:

a) il capo del dipartimento **del Ministero per i beni e le attività culturali competente per materia**;

b) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

c) due esperti appartenenti all'Amministrazione dei beni culturali.

2. I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

3. La Commissione ha il compito di:

a) avanzare proposte in merito agli interventi da attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché alla ripartizione delle risorse assegnate;

b) proporre misure di promozione culturale e turistica dei siti italiani UNESCO, in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Art. 5.

(Misure speciali per gli edifici privati)

1. Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 è riservato agli interventi di restauro e valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

(Segue: *Testo accolto dalla Commissione*)

c) due esperti appartenenti all'Amministrazione dei beni culturali;

d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante delle università designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane tra i professori di ruolo di settori scientifico-disciplinari relativi all'ambito dei beni culturali.

2. I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

3. La Commissione, **oltre a rendere il parere di cui all'articolo 3, comma 2**, ha il compito di:

a) *identica*;

b) proporre misure di promozione culturale e turistica dei siti italiani UNESCO, in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), **nonché con le regioni e le aziende di promozione turistica interessate e previa intesa con i comuni o con gli altri soggetti istituzionali titolari della gestione degli stessi.**

Art. 5.

(Misure speciali per gli edifici privati)

1. **Una quota fino al 20** per cento delle risorse di cui all'articolo 3 è riservata **al cofinanziamento di** interventi di **conservazione** e valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

